



Esente dall'imposta di bollo
ai sensi dell'art. 82, c. 5, D.Lgvo. 117 del 2017

Atto costitutivo dell'associazione

“AMICI BRESCIANI DELLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ODV”

Oggi 13 luglio 2018, in Coccaglio, Piazza Europa, 20, si sono riuniti i Signori:

- Claudio Bersini , nato a Coccaglio (BS) il 8 Giugno 1961 , residente in Coccaglio (Bs), Via C.P. Mazzocchi, 9, C.F. BRSCLD61H08C806W;
- Stelio Bocchi, nato a Chiari (BS) il 22 Giugno 1959 , residente in Coccaglio (Bs), Via F.Ili Rosselli, 25/A, C.F. BCCSTL59H2C806D;
- Aldo Boglioni, nato a Coccaglio (BS) il 17 Aprile 1950 , residente in Coccaglio (Bs), Via S.Pietro, 40 , C.F. BGLLDA50D17C806Y;
- Armanda Brianza, nata a Chiari (BS) il 27 aprile 1952, residente in Coccaglio (Bs), Via Padre Marcolini 14, C.F.BRNRND52D67C618;
- Claudio Donghi, nato a Coccaglio (BS) il 3 Aprile 1956 , residente in Coccaglio (Bs), Via Cava, 1 , C.F. DNGCLD56D03C806J;
- Giuseppe Riccardo Imberti, nato a Coccaglio (BS) il 6 novembre 1949, residente in Coccaglio (BS); Via Martiri della Libertà 58, C.F. MBRGPP49S06C806C;
- Cesare Massetti, nato a Coccaglio (BS) il 13 Novembre 1948 , residente in Coccaglio (Bs), Via Palazzolo, 79, C.F. MSSCSR48S13C806W;
- Claudio Rossi, nato a Coccaglio (BS) il 11 Ottobre 1963 , residente in Coccaglio (Bs), Via G. Di Vittorio, trav.1°, n.6, C.F. RSSCLD63R11C806G;
- Roberto Taglietti, nato a Coccaglio (BS) il 26 Dicembre 1950 , residente in Coccaglio (Bs), Via Benefattori, 6, C.F. TGLRRT50T26C806S;

- Daniela Angela Pezzucchi, nata a Coccaglio (BS) il 21 Dicembre 1959 , residente in Coccaglio (Bs), Via Cava, 1, C.F. PZZDLN59T61C806T;

i quali:

- considerato il grande bisogno che la società contemporanea ha di recuperare valori come la solidarietà consapevole, la tolleranza e il rispetto reciproco, il dialogo fra le diverse identità, la collaborazione e il mutuo aiuto fra tutti gli uomini, con particolare riferimento alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- preso atto delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale realizzate dalla Fondazione Giovanni Paolo II con sede in Firenze in Via del Proconsolo 16 e preso atto in particolare delle iniziative sviluppate in Medio Oriente - Israele, Palestina, Libano, Giordania, Siria e Iraq - sui temi della pace, dell'assistenza, della solidarietà e dello sviluppo economico e sociale;
- ritenuto di dover collaborare con interventi di collaborazione, impulso e sostegno alle iniziative di cui sopra,

convengono e deliberano

di costituire, ai sensi del codice civile e delle Leggi che regolano il settore, l'associazione, sotto forma di Organizzazione di Volontariato, denominata "Amici Bresciani della Fondazione Giovanni Paolo II ODV" finalizzata ad operare per la cooperazione allo sviluppo equilibrato dei paesi impoveriti,

si impegnano

- a sensibilizzare la società ai valori di convivenza civile e costruttiva fra tutte le persone;
- ad agevolare e promuovere la cooperazione e il dialogo fra le persone e le istituzioni al fine di contribuire alla pace e alla giustizia nel mondo.

Su questi fondamenti costituiscono l'associazione suddetta per la cooperazione allo





sviluppo, il dialogo e la solidarietà internazionale, regolata dallo statuto allegato al presente atto costitutivo.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura annua di euro **25,00**, da offerte e donazioni, e dai contributi di enti pubblici e privati.

L'Associazione, con durata illimitata, non ha scopo di lucro e si propone, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, di operare per il dialogo e la pace, per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo, fornendo aiuto, sostegno e supporto alle persone e alle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza nei Paesi impoveriti e in via di sviluppo, al fine di alleviare le gravi situazioni di disagio con cui tali persone sono costrette a convivere.

La sede dell'Associazione è stabilita in Coccaglio P.zza Europa n. 20.

Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2018. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

I soci approvano e dichiarano di accettare lo Statuto dell'Associazione, che viene allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo dei soci effettivi. Gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono all'unanimità il direttivo dell'Associazione, per il primo mandato, nelle persone dei signori:

1) Taglietti Roberto

2) Donghi Claudio

3) Massetti Cesare

4) Imberti Riccardo Giuseppe

5) Rossi Claudio

Letto, approvato e sottoscritto

Claudio Bersini

Stelio Bocchi

Aldo Boglioni

Armanda Brianza

Claudio Donghi

Giuseppe Riccardo Imberti

Cesare Massetti

Claudio Rossi

Roberto Taglietti

Daniela Angela Pezzucchi

Claudio Bersini

Stelio Bocchi

Aldo Boglioni

Armanda Brianza

Claudio Donghi

Giuseppe Riccardo Imberti

Cesare Massetti

Claudio Rossi

Roberto Taglietti

Daniela Angela Pezzucchi



Coccaglio, 13 luglio 2018

Registrato a CHIARI
il 24/07/2018
al n. 1125, serie 2
esatti € 900,00
IL DIRETTORE



Il Funzionario Tributario
(Maria Maiorino)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI BRESCIANI DELLA FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II ODV"

Titolo I.

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione, sotto forma di Organizzazione di Volontariato, denominata "***Amici Bresciani della Fondazione Giovanni Paolo II ODV***", con sede nel Comune di Coccaglio (BS).

Essa opera nel territorio della provincia di Brescia, ed intende operare anche in ambito nazionale ed internazionale.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Art.2 - Scopi

L'Associazione "***Amici Bresciani della Fondazione Giovanni Paolo II ODV***" non ha scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale ed internazionale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore.

In particolare l'Associazione si propone di operare per il dialogo e la pace, per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo, fornendo aiuto, sostegno e supporto alle persone e alle popolazioni che vivono in stato di bisogno, di sofferenza e conflitto nei Paesi impoveriti e in via di sviluppo, al fine di alleviare le gravi situazioni di disagio con cui tali persone sono costrette a convivere.

L'Associazione intende diffondere e sviluppare i valori della cooperazione sociale ed internazionale, operando per favorire la giustizia e la pace attraverso il miglioramento delle condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle popolazioni dei Paesi poveri, promuovendo ovunque la dignità della persona e la tutela dei diritti umani, al fine di innalzare la qualità della vita e dell'esistenza degli individui.

L'Associazione ha inoltre come obiettivo fondamentale quello di sensibilizzare la popolazione locale sulla cultura della solidarietà internazionale, diffondendo i valori della pace, del cooperativismo, del dialogo interculturale e interreligioso, e favorendo la conoscenza delle civiltà e culture dei diversi Paesi dell'Europa e del mondo quali strumenti di integrazione e di crescita civile e sociale.

L'Associazione intende perseguire tali obiettivi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, seguendo i valori della cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione delle persone alle attività di solidarietà svolte a livello locale, nazionale ed internazionale.

Art.3 - Attività

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione "***Amici Bresciani della Fondazione Giovanni Paolo II ODV***" potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere e/o attuare e/o finanziare e/o sviluppare progetti ed iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi impoveriti e in via di sviluppo, così come nei Paesi area di conflitti, ricercando ed operando in partnership con enti pubblici e privati locali, sia operando in loco per la realizzazione sia inviando esperti e volontari per compiti di attuazione, consulenza, monitoraggio e valutazione dei progetti;

- b) promuovere e/o attuare e/o finanziare e/o sviluppare in particolare progetti di sviluppo rurale nei Paesi impoveriti e in via di sviluppo, promuovendo e favorendo la condivisione, l'insegnamento e la sperimentazione delle conoscenze tecniche in campo agricolo, artigianale e manifatturiero;
- c) raccogliere ed inviare alle popolazioni che vivono in stato di bisogno e sofferenza denaro, cibo, vestiti, medicine, farmaci, materiale sanitario, articoli per la scuola e per la casa, ed in generale ogni altro bene di prima necessità e/o opportuno al miglior svolgimento degli interventi programmati;
- d) fornire soccorso ed assistenza urgente alle popolazioni del pianeta vittime di conflitti, calamità o catastrofi naturali, in particolare garantendo loro un sostegno di tipo materiale ed economico;
- e) promuovere eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo, quali ad esempio dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, incontri nelle scuole, corsi, laboratori, mostre, proiezioni, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche di cui l'Associazione si occupa, e promuovendo allo stesso tempo la conoscenza della cultura e delle tradizioni dei Paesi stranieri in cui l'Associazione svolge o intende svolgere le proprie attività;
- f) supportare e agevolare le iniziative di collaborazione poste dalla Fondazione Giovanni Paolo II, collaborando e promuovendone la realizzazione e la conoscenza fra la popolazione in ogni occasione e sede;
- g) promuovere ed organizzare scambi culturali con i Paesi in via di sviluppo, favorendo la conoscenza reciproca della storia e delle tradizioni dei diversi Paesi, in modo da contribuire a sviluppare un dialogo senza pregiudizi fra la popolazione locale e gli stranieri di qualsiasi nazionalità presenti sul territorio provinciale;
- h) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi al fine di finanziare le attività istituzionali dell'Associazione, nei limiti previsti dalla legge per le Organizzazioni di volontariato;
- i) curare la ricerca e la formazione di nuovi soci volontari, al fine di creare una rete di persone attive e motivate all'interno del territorio provinciale e nazionale;
- j) utilizzare i possibili strumenti informatici (sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e far conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, oltre a pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi soci volontari;
- k) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità di assistenza e di solidarietà sociale anche nei confronti di migranti e profughi in ogni luogo ove vi sia necessità;
- l) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici e privati di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associate. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Non possono essere soci gli enti commerciali, ad eccezione di quelli che nel loro statuto prevedono il divieto di distribuzione diretta ed indiretta degli utili.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro consigliere da questi delegato.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

L'eventuale diniego non può derivare da criteri discriminatori e deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego l'interessato può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

La qualifica di socio non dà diritto a prestazioni migliori o ulteriori di quelle offerte alla generalità delle persone assistite.

I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione, partecipando in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; in particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi elettivi dell'Associazione.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto al socio minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'ente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.7 - Prestazioni degli aderenti volontari e dei dipendenti

L'attività degli aderenti volontari è personale, spontanea e gratuita e non può essere in alcun modo retribuita, neppure dai beneficiari, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può, con esclusivo riferimento a soggetti terzi, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, sempre che il numero e l'apporto dell'attività degli aderenti permanga rilevante e prevalente.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per mancato pagamento della quota associativa, protrattasi per 60 giorni dal termine di versamento richiesto: una volta trascorso tale periodo la decadenza è automatica;
- per recesso volontario. Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso, il quale ha effetto a decorrere dal momento della ricezione da parte del Consiglio Direttivo della relativa notifica scritta;
- per esclusione. Il Consiglio Direttivo provvede all'esclusione dell'associato per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Titolo III

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) L'organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.



Art.10 - L'Assemblea: composizione, modalità di convocazione, partecipazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Essa è convocata dal Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri o quando ne faccia domanda motivata almeno un quinto dei soci.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci (ad esempio tramite lettera, email, ecc.), almeno sette giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze in cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega, la quale deve essere scritta e firmata. E' ammessa una sola delega per associato, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali dove la delega non è ammessa.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.11 - Assemblea ordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea ordinaria deve:

- discutere ed approvare il bilancio o rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elaborare il programma o comunque le linee guida delle attività sociali;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e, se previsto, l'organo di controllo;
- deliberare sulla eventuale responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti
- discutere ed approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione all'Associazione;
- discutere e decidere su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero

degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 - Assemblea straordinaria: poteri e regole di voto

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da tre a cinque, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci in regola con il versamento della quota associativa.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono essere revocati dall'Assemblea, con le maggioranze previste dall'Assemblea ordinaria.

I membri del Consiglio Direttivo decadono automaticamente in caso di perdita della loro qualifica di socio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. La funzione di segretario e di tesoriere può essere svolta dallo stesso membro del Consiglio Direttivo.

E' compito del Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curare la tenuta dei libri sociali e svolgere le mansioni delegate ad esso dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. E' compito del Tesoriere occuparsi della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.

Art.14 - Consiglio Direttivo: poteri, modalità di convocazione e funzionamento

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro membro del Consiglio nominato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei



suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, il quale va poi conservato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.

Art.15 - Sostituzione dei consiglieri

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione delle cariche sociali svoltasi. In caso di impossibilità o rifiuto di questo, il Consiglio nominerà il secondo, poi il terzo e così via, fino ad esaurimento della lista dei non eletti. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di esaurimento del numero dei non eletti, con la prima Assemblea ordinaria utile si dovrà provvedere all'integrazione del Consiglio Direttivo tramite una nuova elezione. I consiglieri così subentrati, che devono essere comunque soci in regola con il versamento della quota associativa, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se, per qualsiasi motivo, viene invece a mancare almeno la metà dei componenti (nel caso gli stessi siano in numero pari) o la maggioranza degli stessi (nel caso in cui siano in numero dispari) l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare entro 30 giorni l'Assemblea, la quale procederà ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art.16 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile; può essere revocato con delibera dalla maggioranza dei consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente o, in assenza di questo, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, e li presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

Art.17 - L'organo di controllo e il revisore legale dei conti

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile una sola volta.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul patrimonio dell'Associazione

Art.18 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere solo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.19 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio o del rendiconto economico e finanziario di cassa, secondo le previsioni di Legge, che dovrà essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario di cassa dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione

ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Nei casi previsti dalla Legge l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Nei casi previsti dalla Legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.20 – Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art.21 - Divieto di distribuzione degli utili

E' vietato distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 22 - Arbitrato

Tutte le eventuali controversie tra soci o tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno all'unanimità, ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Titolo V

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

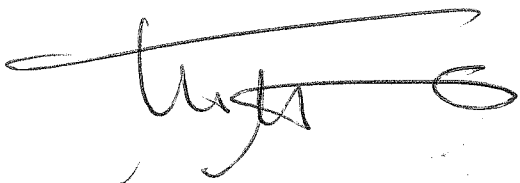
Art.23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà comunque essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.



CHIARI
Il presente costituisce
allegato dell'atto reg.to.
il 24/07/2018
al n. 1465 serie 3



Il Funzionario Tributario
(*Marka Maionico*)